

Comune di Itri

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valore Civile
www.comune.itri.lt.it



REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

ALLEGATO ALLA:

- DELIB. C.C. n. 8 del 26-01-2017
- DELIB. G.C. n. del
- DETERM. n. del

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

pag. 3

- ARTICOLO 1 – Disposizioni generali
- ARTICOLO 2 – I quartieri: denominazione e territorio
- ARTICOLO 3 – Natura e finalità dei comitati di quartiere
- ARTICOLO 4 – Funzioni consultive
- ARTICOLO 5 – Sede

TITOLO II - GLI ORGANI

pag. 4

- ARTICOLO 6 – Organi
 - ARTICOLO 6.1 – L’Assemblea di Quartiere
 - ARTICOLO 6.2 – Consiglio Direttivo di Quartiere
 - ARTICOLO 6.3 – Funzionamento del Consiglio Direttivo di Quartiere
 - ARTICOLO 6.4 – Decadenza del Consiglio Direttivo di Quartiere
 - ARTICOLO 6.5 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere

TITOLO III - SISTEMA ELETTORALE

pag. 8

- ARTICOLO 7 – Elettorato attivo
- ARTICOLO 8 – Elettorato passivo
- ARTICOLO 9 – Ineleggibilità e incompatibilità
- ARTICOLO 10 – Votazioni
- ARTICOLO 11 – Insediamento

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

pag. 10

- ARTICOLO 12 – Concomitanza con elezioni previste da norme statali
- ARTICOLO 13 – Pubblicità
- ARTICOLO 14 – Entrata in vigore e norme transitorie
- ARTICOLO 15 – Norme di rinvio

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Il Comune di Itri, attraverso il riconoscimento delle forme di aggregazione cittadine spontanee, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, economica e sociale della comunità, promuove la costituzione e la libera elezione dei Comitati di Quartiere.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni e le prerogative dei Comitati di Quartiere.
3. I Comitati di Quartiere devono dotarsi di un proprio Statuto, ispirato ai principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo, che non contrasti con la normativa di riferimento per gli Enti Locali, con lo Statuto Comunale e con il presente Regolamento e che ne disciplini nel dettaglio l'attività.
4. Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo devono essere inviati all'Amministrazione Comunale – Segreteria generale; analoga comunicazione dovrà essere data in caso di modifica dello Statuto.
5. I Comitati di Quartiere dovranno iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni – Sezione Comitati di Quartiere e dovranno rinnovare tale iscrizione entro il mese di dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 2 – I quartieri: denominazione e territorio

L'Amministrazione Comunale suddivide la città in dieci quartieri secondo la planimetria generale allegata al presente Regolamento, "Allegato A", con le seguenti denominazioni:

- Campiglioni - Giovenco
- Campo sportivo - Posaturo
- Conceria - Madonnella
- Lago- Torretta
- Madonna della Grazia
- Piazza - Cavone
- Repubblica
- San Gennaro
- Sant'Angelo
- Straccio.

ARTICOLO 3 – Natura e finalità dei Comitati di quartiere

1. I Comitati di quartiere sono organismi territoriali apartitici e apolitici, senza alcun fine di lucro, basati sull'attività resa volontariamente e gratuitamente dai cittadini residenti.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce loro il ruolo primario di promuovere la partecipazione attiva della collettività nel governo della Città attraverso:
 - l'approfondimento delle problematiche ed il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
 - la promozione d'iniziative per migliorare e qualificare:

- lo sviluppo culturale
- l'assistenza sociale
- i servizi pubblici
- la salute degli abitanti
- la sicurezza sociale
- la tutela dell'ambiente
- la manutenzione del verde nei parchi del quartiere
- la piccola manutenzione ordinaria
- l'arredo urbano;
- la promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri.

3. L'Amministrazione Comunale riconosce quale interlocutore diretto e privilegiato degli organi elettivi ed amministrativi del Comune, il Direttivo del Comitato di quartiere e per esso il Presidente che lo rappresenta e ne è il portavoce.

ARTICOLO 4 – Funzioni Consultive

1. L'Amministrazione Comunale e/o le Commissioni Consiliari potranno, ove necessario, in caso di adozione di atti e provvedimenti rilevanti aventi incidenze sul quartiere, informare e consultare il singolo Comitato di quartiere attraverso il suo organo Direttivo.

2. Le valutazioni espresse dai Comitati di quartiere in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 – Sede

I Comitati di quartiere non dotati di strutture autonome potranno utilizzare, per le loro riunioni, strutture pubbliche comunali messe a disposizione dall'Amministrazione, previa richiesta da presentarsi almeno 5 giorni prima ciascun incontro e compatibilmente con la disponibilità dei locali ed il consenso degli Uffici competenti.

TITOLO II

GLI ORGANI

ARTICOLO 6 – Organi

1. Sono organi del Comitato di quartiere: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

2. L'organo di coordinamento di tutti i Comitati di Quartiere è la Conferenza dei Comitati di Quartiere, formata dai Presidenti dei singoli Comitati, dal Sindaco e/o dal Consigliere delegato ai Comitati di Quartiere.

3. Tutte le cariche e le relative funzioni sono esercitate gratuitamente e rappresentano attività volontaria e di servizio a favore del singolo quartiere.

4. Gli organi del Comitato di quartiere hanno sede nel relativo territorio.

ARTICOLO 6.1 - L'Assemblea.

1. L'Assemblea, quale organo consultivo, è composta da tutti i cittadini che aderiscono al momento dell'iscrizione.

2. Possono aderire all'Assemblea coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che siano:

- residenti o domiciliati nel quartiere;
- titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva o associazionistica operanti nel quartiere;
- rappresentanti d'Istituzioni religiose con sede nel quartiere.

2 bis - Possono aderire all'Assemblea degli iscritti anche coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e non siano residenti o domiciliati nel quartiere, su loro motivata richiesta, esercitando la sola funzione di elettorato attivo.

3. L'adesione all'Assemblea del Comitato di quartiere è libera e gratuita.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di quartiere almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno il 50% + 1 degli aderenti alla stessa.

5. L'assemblea di Quartiere ha la funzione di:

- eleggere il Consiglio Direttivo tramite pubbliche elezioni;
- promuovere e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del Comune;
- collaborare con il Consiglio Direttivo indirizzandone l'attività ed approvandone il programma annuale;
- comunicare direttamente al Consiglio Direttivo la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione dei quartieri e le condizioni dei vita degli stessi.

6. L'assemblea è convocata tramite avviso esposto almeno 7 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del quartiere, nonché tramite comunicazione e-mail ai suoi componenti ed eventuali canali social e/o sito web; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo in cui si terrà l'Assemblea.

7. In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il Presidente del Comitato di Quartiere può inoltrare al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali apposita richiesta scritta richiedendo la loro presenza alle dette riunioni.

8. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Chi presiede la seduta ha l'onere di coordinare i lavori, ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

9. Le decisioni dell'Assemblea, salvo nel caso delle elezioni del Consiglio Direttivo, sono prese attraverso il voto palese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti.

10. I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6.2 - Consiglio Direttivo di Quartiere

1. Il Consiglio Direttivo di Quartiere è un organo collegiale composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età (di cui due membri di età compresa tra i 18 e i 35 anni), che siano residenti o abbiano domicilio nel quartiere, e da tutti coloro che svolgono una delle attività di cui al precedente art. 6.1.

E' auspicabile che tra i membri del Direttivo ci sia un rappresentante per ogni realtà del quartiere.

2. Il Consiglio Direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze. Assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del quartiere.

3. Il Consiglio Direttivo di quartiere resta in carica 3 anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.

Alle sedute del Consiglio di quartiere possono partecipare, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco e/o il Consigliere comunale delegato e/o gli Assessori competenti per la materia da trattare, nonché i rappresentanti di associazioni e quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

4. L'iniziativa della convocazione del Direttivo di quartiere, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- al Presidente del Consiglio Direttivo di quartiere;
- ad almeno un terzo dei componenti del collegio;
- ad almeno 30 cittadini residenti nel quartiere.

ARTICOLO 6.3 - Funzionamento del Consiglio Direttivo di Quartiere

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di Quartiere è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicategli dai richiedenti.

L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Consiglio di Quartiere almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.

2. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai suoi componenti almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio di quartiere può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale. Alle sedute è consentito al pubblico di assistere.

5. Le votazioni sono palesi, salvo quando si tratta di eleggere il Presidente, il Vice presidente o di nominare il segretario e il tesoriere o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.

6. Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata in carica del Direttivo è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

7. I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Consiglio di Quartiere, nominato all'interno dei componenti del Collegio stesso.

ARTICOLO 6.4 – Decadenza del Consiglio Direttivo di Quartiere

1. Ogni membro del Consiglio di Quartiere decade e sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti nei seguenti casi:

- tre assenze ingiustificate e consecutive;
- per sopravvenuta incompatibilità;
- per cause di forza maggiore;
- nel caso di dimissioni;
- nel caso di comportamenti illegali o comunque offensivi degli elementari principi di rispetto e convivenza civile, su proposta del Consiglio direttivo;
- per le cause espressamente previste dal Testo Unico degli Enti Locali.

2. Qualora il numero dei membri dovesse scendere al di sotto della metà, arrotondata all'unità superiore, il Consiglio Direttivo decade e si procederà all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla data della decadenza.

3. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente, o il Vice Presidente in sua assenza, svolge le attività di normale amministrazione fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6.5 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere

1. **Il Presidente** rappresenta il Comitato di Quartiere ed ha il compito di convocare e di presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

2. Dura in carica tre anni e non può svolgere le funzioni di Presidente per più di due mandati consecutivi.

3. E' eletto dai membri del Direttivo: ogni componente del Direttivo esprime un voto/quoziante che è il rapporto tra i voti presi e la totalità dei voti espressi validi.

4. Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, il quale è eletto con le medesime modalità del Presidente.

Il Presidente non partecipa all'elezione del Vice Presidente.

5. Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- rappresenta il Consiglio Direttivo di Quartiere;
- convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea;
- nomina il Segretario ed il Tesoriere scelto tra i membri del Direttivo;
- sottoscrive i verbali e firma la corrispondenza;
- cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché i rapporti con i Presidenti degli altri Consigli Direttivi di Quartiere;
- trasmette all'Amministrazione Comunale petizioni e proposte esaminate e approvate dal Comitato di Quartiere;
- attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

6. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura la convocazione del Direttivo e dell'Assemblea mediante avviso scritto da inoltrare per via telematica o attraverso qualsiasi altro tipo di comunicazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà l'adunanza.

La convocazione dovrà essere recapitata almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata con le stesse modalità entro le 48 ore antecedenti la riunione.

7. In caso di decesso o dimissioni del Presidente del Comitato di quartiere, si procede ad una nuova elezione a cura del Direttivo entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento con

contestuale surroga ai sensi del precedente art. 6.3, comma 6, del componente dimissionario o deceduto.

Sino alla predetta elezione le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o dimissioni di quest'ultimo ed ha il compito di coadiuvarlo nel lavoro e nel mantenimento dell'ordine durante l'Assemblea, le riunioni del Consiglio Direttivo di Quartiere ed in occasione di ogni altra riunione che viene organizzata dal Comitato.

9. Il Segretario è nominato dal presidente tra i membri del Direttivo.

Può essere revocato dal Presidente o per richiesta avanzata dai 2/3 del Direttivo.

La carica decade con quella del Presidente.

Il Segretario deve stilare i verbali delle riunioni, tenere nota delle proposte e delle deliberazioni e convocare materialmente per iscritto i membri del Direttivo e i membri dell'Assemblea.

Cura la redazione, su apposito registro, dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; custodisce gli atti e i documenti del Comitato, nonché il materiale previo inventario.

Il Segretario svolge inoltre compiti di coordinamento interno ed ha la responsabilità delle comunicazioni (sito internet – foglio informativo).

10. Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo.

Può essere revocato dal Presidente o per richiesta avanzata dai 2/3 del Direttivo.

La carica decade con quella del Presidente.

Il tesoriere gestisce il patrimonio del Consiglio Direttivo di Quartiere, redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Direttivo, tiene i registri e la cassa e cura i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo di Quartiere.

Inoltre cura l'apertura e la tenuta del conto corrente del Comitato.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

ARTICOLO 7 – Elettorato attivo

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per le elezioni, compresi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere, tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica operanti nel quartiere, i proprietari di beni immobili e i rappresentanti d'istituzioni religiose che non siano stati cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

L'elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli archivi anagrafici previa verifica della capacità di voto desunto dagli archivi elettorali così come aggiornati al momento dell'estrazione.

L'Ufficio elettorale comunale provvederà a predisporre, per il giorno in cui verranno svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo, opportuna lista dei residenti del quartiere aventi diritto al voto. Tale lista al termine delle operazioni dovrà essere riconsegnata all'ufficio elettorale comunale.

E' fatto divieto per chiunque di estrapolare o produrre, durante le fasi di voto, elenchi di votanti.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 8 - Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo di Quartiere tutti i cittadini di cui al precedente articolo, nonché tutti coloro che svolgono una attività così come indicato all'art. 6.1. Nessuno può essere eletto in più di un Direttivo di Quartiere.

ARTICOLO 9 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:
 - i Parlamentari;
 - il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
 - gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
 - i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
 - coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223;
 - i membri del Clero;
 - i segretari di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali locali;
 - i componenti del C.d.A. di enti o società pubbliche controllate dal Comune o da questo unitamente ad altri enti locali.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di componente del Direttivo è incompatibile con altre funzioni elettive sopraggiunte. Nell'eventuale candidatura ad altre funzioni elettive, il componente del Direttivo viene sospeso dalla funzione svolta fino all'esito delle elezioni stesse.

ARTICOLO 10 - Votazioni

1. Almeno 30 giorni prima dello scadere del mandato, il Consiglio direttivo indice le elezioni fissandone la data in occasione di una convocazione dell'Assemblea e indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature. Tale periodo deve concludersi almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. L'elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dall'Assemblea sulla base di una unica lista aperta a tutte le candidature. I candidati dovranno essere almeno pari al numero di componenti il Direttivo.

Qualora non venga raggiunto tale numero minimo, il Direttivo delibera di riaprire per ulteriori 5 giorni i termini per la presentazione delle candidature.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato deve dichiarare di non versare nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal precedente articolo.
4. La lista dovrà contenere le seguenti informazioni di ogni singolo candidato: Cognome, Nome, Codice Fiscale, estremi del documento di riconoscimento; alla lista andranno allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei candidati.
5. Il giorno precedente le votazioni, l'Assemblea indica almeno tre elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.
Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio, previa esibizione di un valido documento d'identità.
Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.
E' consentita l'espressione di una sola preferenza.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07:00 alle ore 22.00.
Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere.

6. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo.
A parità di voti prevale l'anzianità.

7. Il Comune collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.

8. Nella sola fase dell'istituzione dei Comitati di Quartiere le elezioni vengono indette dal Comune di Itri nella persona del Responsabile del Settore/Servizio Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 11 - Insediamento

1. Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla data di elezione.

2. La prima seduta è convocata e presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età.

3. Nella seduta di insediamento il Consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità e provvede alle eventuali surroghe, prende atto della accettazione della carica di Presidente o procede ai sensi dell'articolo precedente, elegge il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 12 – Concomitanza con elezioni previste da norme statali

In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le elezioni dei Direttivi dei Comitati di quartiere dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

ARTICOLO 13 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Itri ed è inoltre reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

ARTICOLO 14 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

2. I Comitati di quartiere formalmente costituiti e riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancorché già scaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento dei Direttivi eletti ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.





